

COPIA

COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 35 del 30/11/2011

OGGETTO : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE.

L'anno **duemilaundici**, addì **trenta**, del mese di **novembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORELLA ALESSANDRO		X	
VIETTI MARCO		X	
BURATTI TIZIANO		X	
CANETTA FABRIZIO		X	
AIROLDI SERENA		X	
CARETTI ANTONELLA		X	
PENUCCHINI DAVIDE		X	
GARZOLI DANILO		X	
ALESSANDRO SARA			X
URBANI CARLA		X	
RAMPONE DANIELA		X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **Dott.ssa Carla VIOTTI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BORELLA ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE RELATIVO
REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE.**

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha dato facoltà ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire con delibera del Consiglio Comunale, "un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo articolo stabilisce che il gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

DATO ATTO che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011, prevede che:

- con regolamento nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, venga dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno e che, in conformità con quanto stabilito in detto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- in caso di mancata emanazione del regolamento in questione nel termine indicato, i comuni possano comunque adottare gli atti previsti nell'articolo 4;

ATTESO che il Comune di Bèe è un Comune con forte valenza turistica, come per altro si può rilevare dai dati delle presenze turistiche alberghiere durante l'anno 2010 e precedenti;

VALUTATA la opportunità di istituire l'imposta di soggiorno a decorrere nell'ambito del proprio territorio comunale a decorrere dal 1° gennaio 2012, in modo da poter integrare le risorse finanziarie da destinare al campo del turismo che, stante l'attuale congiuntura economica, sono stanziare nel Bilancio in misura sempre più ridotta;

FATTO PRESENTE che il regolamento nazionale previsto dal comma 3 dell'art. 4 del decreto istitutivo dell'Imposta di soggiorno, non è stato ancora emanato;

ATTESA, pertanto la necessità di adottare un regolamento proprio che disciplini l'applicazione dell'Imposta di soggiorno

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, costituito da n. 14 articoli che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che lo stesso è stato elaborato con il Comune di Verbania ed altri Comuni turistici che intendono istituire l'imposta in modo da poterla applicare in maniera uniforme sul territorio ed è stato presentato ai titolari delle strutture ricettive di Bèe;

EVIDENZIATO che in sede di prima applicazione si propone di fissare l'imposta nella misura unica di Euro 0,50 a persona per ogni pernottamento;

RITENUTO si riservarsi di modificare la disciplina di cui al presente regolamento in conformità alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in merito alla presente proposta di deliberazione espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI ISTITUIRE**, con decorrenza 1° gennaio 2012 l'Imposta di soggiorno nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23;
- 2) **DI APPROVARE** il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, al presente atto allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DETERMINARE**, in sede di prima applicazione la misura dell'imposta in Euro 0,50 a persona per ogni pernottamento;
- 4) **DI DARE ATTO** che, successivamente, la misura dell'imposta potrà essere adeguata, entro i termini di approvazione del bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale;
- 5) **DI DARE CONTO** sia nella Relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione annuale che nella Relazione al rendiconto degli interventi finanziati con gli introiti derivanti dall'Imposta di soggiorno;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 **Principi generali**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bèe

Art. 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bèe, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Bèe.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori entro il quinto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Bèe delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) Mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) Tramite procedure telematiche.

Art. 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento di cui al precedente art. 6, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 9
Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 7.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 12
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla successive scadenze, gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente statuto comunale.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BORELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla VIOTTI

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Carla VIOTTI

Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Laura BOTTACCHI

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13/12/2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Bée, li 13/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla VIOTTI

E' copia conforme allper uso amministrativo.

Bée, li 13/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Carla VIOTTI)
